

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1972

Passaggio allo Stato degli alloggi attualmente di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 17, il Ministero dei lavori pubblici assegnò all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, in base alle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, un contributo erariale in misura costante per 35 anni sulla spesa di lire 800 milioni per la costruzione in Matera di case popolari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Tale assegnazione doveva essere, come in effetti fu, utilizzata per completare il risanamento dei « Sassi » iniziato applicando la legge 17 maggio 1952, n. 619.

Il suddetto Ministero, al fine di evitare che i canoni di fitto degli alloggi suddetti superassero l'importo delle pigioni all'epoca corrisposti dai locatari degli alloggi realizzati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, evidenziò la necessità che il comune e l'amministrazione provinciale di Matera integrassero il contributo statale, dando un proprio contributo dell'1 per cento della spesa per la durata del mutuo. Detti enti locali accolsero la proposta ed adottarono tempestivamente gli opportuni provvedimenti.

A seguito della ben nota congiuntura economica del 1963, per completare il program-

ma costruttivo l'importo suindicato fu integrato, in base alla legge 29 marzo 1965, n. 218, art. 2, con altro finanziamento di lire 126 milioni assistito dal contributo statale del 4 per cento annuo. Con tali spese furono realizzati 132 alloggi per 823 vani legali, nel rione Platani di questa città.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera determinò i canoni di fitto degli alloggi in parola in base al citato testo unico del 1938 e fissò nell'1,30 per cento del costo di costruzione (in analogia a quanto disposto dal Ministero dei lavori pubblici per le abitazioni finanziate con legge 9 agosto 1954, n. 640) le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, imposte, sovrainposte, tasse generali locali, per spese generali, per assicurazione contro gli incendi e per le responsabilità civili.

I canoni di fitto così determinati risultarono, di fatto, superiori a quelli corrisposti dagli abitanti degli alloggi costruiti, sempre per il risanamento dei « Sassi » in base alla prefata legge 17 maggio 1952, n. 619; perciò si creò l'assurda situazione che i cittadini provenienti dai « Sassi » che furono costretti a trasferirsi in alloggi di proprietà dell'IACP di Matera facenti parte del com-

plesso edilizio finanziato con le leggi nn. 17 e 218 del 1963 e del 1965, dovevano corrispondere fitti più alti di quelli versati da altri cittadini, pure provenienti dai « Sassi », ai quali, più fortunati, furono dati in assegnazione case erariali realizzate in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619.

Per ovviare a tale ingiustizia lo Stato dovrebbe assumersi la proprietà degli alloggi costruiti dall'IACP di Matera in base alle prefate leggi n. 17 e n. 218 del 1963 e del 1965 in modo che nella determinazione dei canoni

di fitto lo stesso IACP possa seguire i criteri statuiti nell'articolo 13 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Inoltre ciò facendo si darebbe diritto agli assegnatari di chiedere la cessione in proprietà degli alloggi in loro godimento al prezzo stabilito dall'articolo 14 della medesima legge n. 619 anzichè a quello attualmente praticato per gli alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La proprietà dei fabbricati costruiti in Matera — rione Platani — per complessivi 132 alloggi popolari, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ed assegnati agli abitanti dei rioni « Sassi » è assunta dallo Stato.

Art. 2.

Lo Stato si accolla la spesa sostenuta dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 1.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 2 della presente legge lo Stato provvederà assumendosi la spesa a carico dell'IACP per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi contratti con la Cassa depositi e prestiti dallo stesso Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

Art. 4.

I fabbricati di cui al precedente articolo 1 sono dati in consegna agli IACP di Matera che terrà per essi una contabilità separata. Per la loro consegna si applicheranno le norme di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 5.

Il canone di fitto degli alloggi suddetti sarà determinato secondo i criteri fissati nell'articolo 13 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi medesimi.

Il prezzo sarà determinato applicando l'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 7.

Per l'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad attingere ai fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1972.